

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

CALENDARIO VENATORIO 2024-2025

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTA la nota 17 aprile 2024, n. 14/Ris dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana, alla quale è acclusa la lettera 17 aprile 2024 dell'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, di rimessione dell'incarico di Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e di Vicepresidente della Regione Siciliana, per le motivazioni nella stessa esposte;

VISTO il D.P. 17 aprile 2024, n. 141/Area 1/S.G. con cui si decreta la cessazione dell'incarico di Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e di Vicepresidente della Regione Siciliana dell'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino e si assume, nella qualità di Presidente della Regione Siciliana, l'incarico, *ad interim*, di Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna *selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 54 lett.a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33e ss.mm.ii., che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in esso la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "*l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto*

nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto

dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157”;

VISTO il rinvio all'art.18 della Legge 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art.10 della Legge regionale n° 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013 , che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

PRESO ATTO che, in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;

CONSIDERATO che nella Regione Siciliana, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento

ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n° 217 SIC dei n° 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

VISTO il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3”

VISTE le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2024-2025 fornite dai Servizi per il Territorio – U.O. 1 Affari Generali - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), della L.R. n. 33/1997, anche a seguito dei suggerimenti dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

SENTITO, ai sensi dell'art.18 co.1, della L.R. n.33/1997, il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 03/05/2024 e del 24/06/2024;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale prot. n. 249564 del 04/06/2024;

VISTO il parere dell'ISPRA prot. n. 32011 del 07/06/2024;

VISTA la nota prot. n. 63077 del 05/07/2024 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Assessore dell'agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha richiesto ai componenti del Comitato Faunistico Venatorio Regionale di esprimere il proprio parere in merito ad alcune modifiche apportate al C.V. 2024-2025 precedentemente approvato nella seduta del 24/06/2024 dal Comitato stesso;

VISTO che, in riferimento alla citata nota prot. n. 63077 del 05/07/2024, 20 dei 30 componenti del Comitato Faunistico Venatorio Regionale hanno comunicato il proprio parere, manifestando 14 pareri

favorevoli e 6 pareri sfavorevoli alle modifiche da apportare al C.V. 2024-2025 precedentemente approvato nella seduta del 24/06/2024;

RITENUTO, pertanto, di potere approvare e pubblicare il C.V. 2024-2025 con le modifiche di cui alla nota prot. n. 63077 del 05/07/2024 del Presidente della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 18, comma 2, della L.R. n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

CONSIDERATO che l'art. 25 della L.R. n. 33/1997 e ss.mm.ii. consente nelle Aziende Faunistico-Venatorie un prelievo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

CONSIDERATO che i titolari delle Aziende Faunistico-Venatorie, nell'ambito di una razionale gestione della fauna selvatica, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistico venatorie possono prevedere un numero di soggetti prelevabili;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione Siciliana;

D E C R E T A

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART.2

L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2024-2025 è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B", facenti parte integrante del presente decreto.

ART.3

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nel Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana.

ART.4

L'attività venatoria nelle Isole Minori e nei Siti Natura 2000, dove è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, sarà successivamente regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea del sito web istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R.12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,

SCHIFANI